

COPIA

COMUNE DI CANOSSA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 98

In data : 15.10.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022 - APPROVAZIONE
PIANO ANNUALE 2020**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **quindici** del mese di **ottobre** alle ore **14.15** nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente, sono stati oggi convocati a seduta gli Assessori.

All'appello risultano:

BOLONDI LUCA	SINDACO	Presente	
VIANI LOREDANA	VICESINDACO	Presente	
GOMBI MARA	ASSESSORE	Presente	
BEZZI CRISTIAN	ASSESSORE	Presente	
SANTI CLEMENTINA	ASSESSORE	Assente	

Totale presenti 4

Totale assenti 1

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. **DOTT.SSA LAURA RUSTICHELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **LUCA BOLONDI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022 - APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2020

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

RICHIAMATI i commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater dell'art. 1 Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), nel testo vigente, che prevedono:

- “557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

(comma così sostituito dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)

a) *(lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, legge n. 160 del 2016);*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

- 557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'[articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. *(comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010);*
- 557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'[art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133](#). *(comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010);*
- 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. *(comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014)";*

RILEVATO CHE:

- le linee guida ministeriali per la pianificazione dei fabbisogni, di cui all'art.6 ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e art.22, comma 1, del D. Lgs. n.75/2017 sono state emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 8 maggio 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le predette linee guida costituiscono una metodologia operativa di orientamento cui le Amministrazioni devono adeguarsi ed, in particolare, gli enti territoriali sono legittimati ad operare nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica (paragrafo 1, ultimo capoverso, delle linee guida);
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) si sviluppa, come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, in prospettiva triennale e annualmente può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo e funzionale; inoltre possono essere apportate modifiche in corso d'anno a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, con atto adeguatamente motivato (paragrafo 2, capoverso "Visione triennale del PTFP e cadenza annuale" delle linee guida");

RILEVATO che l'art. 16 Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità per l'anno 2012), modificativo dell'art. 33 D. Lgs. N. 165/2001, nel rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle pubbliche amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;

EVIDENZIATO come l'inosservanza di tale obbligo ricognitivo comporta sanzioni quali l'impossibilità per l'amministrazione inadempiente di procedere ad assunzioni o ad instaurare qualsivoglia rapporto di lavoro pena la nullità degli atti, oltre che la responsabilità disciplinare per il dirigente che non attivi le procedure previste;

RICHIAMATA, pertanto, la delibera della Giunta comunale n. 06 del 05/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata effettuata la ricognizione annuale delle eccedenze di personale;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 105 del 06/12/2017 con la quale è stato approvato il piano triennale delle azioni positive di cui all'art. 48 del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 per il triennio 2018-2020;

DATO ATTO che il Servizio Ragioneria ha comunicato:

- che l'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio ed è stata effettuata la relativa comunicazione alla RGS entro il termine del 31/03/2019;
- che i vincoli di pareggio di bilancio per l'anno 2019 saranno rispettati;
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

RILEVATO, in sintesi, che la programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato degli enti locali soggetti a patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) è subordinata ai seguenti vincoli:

1) vincoli finanziari:

- aver rispettato il pareggio di bilancio ed avere effettuato la relativa comunicazione alla RGS entro il termine del 31/3;
- avere rispettato il tetto della spesa del personale, che non deve avere superato quella media del triennio 2011/2013;

2) vincoli procedurali:

- le assunzioni devono essere inserite nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale;
- l'ente deve attestare l'assenza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza;
- l'ente deve avere adottato il programma delle azioni positive;
- approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016);

DATO ATTO che, ad oggi, il Comune di Canossa rispetta il principio di riduzione della spesa di personale rispetto al valore medio della spesa di personale del triennio 2011 - 2013, come previsto dalle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019 il quale prevede che:

1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, ((della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)), considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio

per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e ((la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)) risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del ((decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,)) e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

DATO ATTO CHE il decreto previsto dal suddetto articolo 33, comma 2, non è ancora stato adottato e che, pertanto, sono tuttora vigenti le norme in materia capacità assunzionali come di seguito riportate;

*RICHIAMATO l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come convertito nella L.n.114/2014, come da ultimo modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 come convertito nella L.n.26/2019 il quale prevede che "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a **cinque** anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al **quinquiennio** precedente.(...)"*

RICHIAMATO, inoltre, il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come convertito nella L.n.114/2014, inserito dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 come convertito nella L.n.26/2019 che stabilisce che:

((5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità,, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over. "

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.7 del 05/02/2019 e s.m.i. con la quale si è disposto, tra l'altro:

1. *DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e qui interamente richiamate la quantificazione del costo dotazione organica del Comune di Canossa, per il triennio*

2019-2021 ammontante ad € 455.307,47 con il seguente dettaglio:

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI CANOSSA		valore unitario	spesa totale
NUMERO	CAT.		
3	DI	31.395,04 €	94.185,12 €
8	C	28.825,82 €	230.606,56 €
2	B3	26.957,75 €	53.915,50 €
3	B1	25.533,43 €	76.600,29 €
16		totale	455.307,47 €

2. *DI APPROVARE il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 ed, in particolare, la programmazione 2019 che prevede:*

- *assunzione di 1 Istruttore Direttivo Cat. DI, tempo parziale 18 ore settimanali, da assumersi tramite ricorso a procedura selettiva ex art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000;*
- *copertura di un posto vacante di Istruttore Direttivo di Contabilità - Responsabile del Servizio Finanziario mediante convenzione ex art.14 CCNL 14/09/2000 stipulata con il Comune di Quattro Castella, con deliberazione G.C. n. 116 del 18/12/2018, fino al 31/12/2020;*
- *a seguito del riordino della funzione sociale e del suo trasferimento in capo all'Unione Val d'Enza, conferma comando in uscita per il 2019 nei confronti della stessa, della seguente figura:*

Cognome e nome	Cat. Giuridica	Categoria Economica	Tipo rapporto lavoro	N. ore settimanali di comando all'Unione
Fornaciari Daniela	C1	C1	Tempo indeterminato	12

3. *DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica nonché i limiti imposti in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);*
4. *DI DARE mandato agli uffici competenti di assumere gli atti necessari a dare attuazione al presente provvedimento;*
5. *Di trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei Conti ai fini dell'accertamento previsto dall'art 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, dando atto che quanto disposto con il presente atto sarà da intendere come definitivamente approvato qualora il Revisore dei Conti non produca rilievi e pareri negativi;*

PRESO ATTO CHE in data 31/08/2019 si è verificata la cessazione dal servizio per pensionamento di una dipendente a tempo indeterminato inquadrata con il profilo professionale di Collaboratore – cat.B;

RISCONTRATA l'intenzione di provvedere alla sostituzione di tale figura professionale mediante l'assunzione tramite concorso pubblico di un Istruttore – cat.C part time 18 ore settimanali;

DATO ATTO, inoltre, che ai fini del calcolo della capacità assunzionale:

- la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno

intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la percentuale prevista, costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;

- la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;

VISTO, a tal riguardo, il conteggio relativo alla determinazione della capacità assunzionale dell'Ente anno 2019/2020/2021, stabilita in € **9.074,06**, come di seguito evidenziato:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2018-2019								
Anno	Profili cessati	Anno	Categoria accesso	Stipendio tabellare	13^ mensilità	Importo annuo capacità assunzionale	utilizzo capacità assunzionale	Residuo capacità assunzionale
		cessazione						
2018	n.1 Operaio addetto alla manutenzione degli impianti (Cavandoli Matteo)	2017	B1	€ 17.244,71	€ 1.437,06	€ 18.681,77	aumento orario per Albertini Cristian (9 ore settimanali)	
	Nel 2018 sono consentite le assunzioni pari al 75% della spesa del personale cessato nel 2017					75%	€ 14.011,33	€ 4.937,27
2019	n.1 Istruttore amministrativo (Corradi Luciana Leida)	2018	C1	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 21.075,33	Assunzione a tempo pieno di Malagoli Arturo mediante utilizzo del residuo capacità del personale cessato 2017 (€ 9,074,06) e utilizzo anticipato capacità cessato 2018	
	n. 1 Esecutore operativo specializzato	2019	B	€ 18.034,07	€ 1.502,84	€ 19.536,91	Assunzione di n.1 Istruttore – cat,C part time 18 ore settimanali (€ 11.019,71)	
	Nel 2019 e nel 2020 sono consentite le assunzioni pari al 100% della spesa del personale cessato nel 2018 + residuo anno precedente					100%	€ 19.536,91	€ 11.019,71
Utilizzo capacità assunzionale per superamento limite art.23, comma 2 L.n.75 /2017 per approvazione pesatura posizioni organizzative (deliberazione di G.C. n.39 del 14/05/2019)								€ 4.556,47

TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE RESIDUA	€ 13.034,79
---	-------------

ATTESO che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

RICHIAMATO quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTO il comma 1-quater del D.L. 113/2016, convertito nella legge 7 agosto 2016, n. 160 che prevede l'esclusione dalle limitazioni di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 degli incarichi ex art. 110, comma 1, TUEL;

VISTA la seguente tabella riassuntiva:

	Importo
Spese lavoro flessibile anno 2009:	
Personale a tempo determinato	10.604,07
COCOCO	24.021,80
Quota ceduta Prov. RE per ufficio sismica (prot. 7804/2018)	-1.636,07
Limite spesa per lavoro flessibile anno 2020	32.989,80

RITENUTO di prevedere il seguente utilizzo di lavoro flessibile per l'anno 2020:

Tirocinio ufficio tributi (mensile + irap)	7.812,00
TOTALE	7.812,00

RITENUTO doversi definire le linee di programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2020 nei limiti delle capacità assunzionali dell'Ente e del tetto di spesa di personale, stabilendo, fin da ora, di procedere secondo i seguenti ambiti di intervento:

- eventuale attivazione di assunzioni a tempo determinato per esigenze di carattere straordinario o per sostituzioni d'urgenza;
- eventuale attivazione di comandi ai sensi dell'art. 30 comma 2-sexies D. Lgs. 165/2001 per sopperire eventuali esigenze urgenti di sostituzione di personale e/o potenziamento uffici e servizi;

CONSIDERATO inoltre che il Comune di Canossa si avvale della possibilità, disciplinata dall'art. 14 del CCNL 22/01/2004, di ricoprire il posto vacante di Istruttore Direttivo di Contabilità - Responsabile del Servizio Finanziario mediante convenzione stipulata con il Comune di Quattro Castella, con deliberazione G.C. n. 116 del 18/12/2018, fino al 31/12/2020;

POSTO che la spesa derivante dal presente atto di programmazione è prevista negli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli di spesa di personale;

DATO ATTO che la spesa per la dotazione organica prevista per il triennio 2020/2022, tenuto conto della presente programmazione, ammonta ad euro 444.186,95, spesa che sarà prevista nello schema di bilancio 2020/2022 in fase di redazione e che si riassume nel modo seguente:

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI CANOSSA		valore unitario	spesa totale
NUMERO	CAT.		
3	D1	31.395,04 €	94.185,12 €
8	C	28.825,82 €	230.606,56 €
1	C - part time 18 ore sett.li	28.825,82 €	14.412,91 €
2	B3	26.957,75 €	53.915,50 €
2	B1	25.533,43 €	51.066,86 €
16		totale	444.186,95 €

RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei Conti ai fini dell'accertamento previsto dall'art 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, dando atto che quanto disposto con il presente atto sarà da intendere come definitivamente approvato qualora il Revisore dei Conti non produca rilievi e pareri negativi;

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale ed annuale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione o alle modalità di reclutamento del nuovo personale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 71 del 04/09/2018 e s.m.i.;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e qui interamente richiamate la quantificazione del costo dotazione organica del Comune di Canossa, per il triennio 2020/2022 ammontante ad € 444.186,95 con il seguente dettaglio:

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI CANOSSA		valore unitario	spesa totale
NUMERO	CAT.		
3	D1	31.395,04 €	94.185,12 €
8	C	28.825,82 €	230.606,56 €
1	C - part time 18 ore sett.li	28.825,82 €	14.412,91 €
2	B3	26.957,75 €	53.915,50 €
2	B1	25.533,43 €	51.066,86 €
16		totale	444.186,95 €

2. DI APPROVARE il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 ed, in particolare, la programmazione 2020 che prevede:

- assunzione di 1 Istruttore – cat.C, tempo parziale 18 ore settimanali, da assumersi tramite concorso pubblico;
- copertura di un posto vacante di Istruttore Direttivo di Contabilità - Responsabile del Servizio Finanziario mediante convenzione ex art.14 CCNL 14/09/2000 stipulata con il Comune di Quattro Castella, con deliberazione G.C. n. 116 del 18/12/2018, fino al 31/12/2020;
- copertura di un posto vacante di Istruttore Direttivo Amministrativo – Responsabile Settore Affari Generali – Vicesegretario mediante convenzione ex art. 14 CCNL 14.09.2000 stipulata con l’Unione Val d’Enza, con DGC n. 47 del 29.05.2018 fino al 30.08.2020;
- eventuale attivazione di assunzioni a tempo determinato per esigenze di carattere straordinario o per sostituzioni d’urgenza;
- eventuale attivazione di comandi ai sensi dell’art. 30 comma 2-sexies D. Lgs. 165/2001 per sopperire eventuali esigenze urgenti di sostituzione di personale e/o potenziamento uffici e servizi;

3. DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica nonché i limiti imposti in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale

massima);

4. DI DARE mandato agli uffici competenti di assumere gli atti necessari a dare attuazione al presente provvedimento;
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei Conti ai fini dell'accertamento previsto dall'art 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, dando atto che quanto disposto con il presente atto sarà da intendere come definitivamente approvato qualora il Revisore dei Conti non produca rilievi e pareri negativi;
6. DI TRASMETTERE per informazione successiva copia del presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U;
7. DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

DELIBERA INOLTRE

A seguito di separata votazione, all'unanimità dei voti, di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs 267/2000.

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di Reggio Emilia

PARERI EX ART. 49, CO. 1, D.LGS 267/2000

Proposta di deliberazione di G.C.

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022 - APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2020

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Sotto il profilo della regolarità tecnica

FAVOREVOLE - CONTRARIO (vedi motivazioni allegate)

firma

F.toRAG. MAURO ROSSI

Lì, 05.10.2019

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Sotto il profilo della regolarità contabile

FAVOREVOLE - CONTRARIO (vedi motivazioni allegate)

firma

F.toRAG. MAURO ROSSI

Lì, 05.10.2019

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to LUCA BOLONDI

Il Vice Segretario Comunale
F.to DOTT. SSA LAURA RUSTICHELLI

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune al N. _____, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 31.10.2019 al 15.11.2019

Addì, 31.10.2019

Il Vice Segretario Comunale
F.to DOTT. SSA LAURA RUSTICHELLI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI',

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:**

[] E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, come prescritto dall'art. 124, del D.Lgs 267/2000

[] E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari, in data _____, giorno di pubblicazione, prot. n. _____(art. 125, D.Lgs 267/2000).

- **E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____**

[] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4, D.Lgs 267/2000)

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3, D.Lgs 267/2000)

Canossa, li _____

Il Segretario Comunale